

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
per le controversie in materia civile e commerciale
di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Art. 1
Destinatari ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è destinato a chiunque, persona fisica e giuridica (privata o pubblica), si trovi coinvolto in una controversia avente ad oggetto diritti disponibili di natura civile o commerciale e che rivolgendosi all'organismo di mediazione Abaco A.d.r. (d'ora in poi Abaco e/o Organismo) chiede di potersi avvalere della mediazione assistita quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio civile.
2. La mediazione consiste nell'attività di un terzo indipendente, neutrale ed imparziale che facilita le parti contendenti ad avviare una negoziazione e le assiste sia nella ricerca di accordo amichevole che abbia riferimento il soddisfacimento degli interessi concreti delle parti, anche attraverso la formulazione di una proposta fatta dal mediatore.
3. Il Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010) con riferimento alle mediazioni amministrare dall'Organismo in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
4. Le parti che vogliono risolvere bonariamente una controversia potranno ricorrere al procedimento di mediazione presso Abaco in forza di uno specifico accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice nonché su semplice iniziativa di una o più parti.

Art. 2
Durata del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine decorre dalla data di deposito della istanza di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dei commi 1 bis e 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
3. La mediazione potrà superare il termine di tre mesi previsto dal D. Lgs 28/2010 solo mediante accordo espresso di tutte le parti intervenute nel procedimento, previo consenso del mediatore incaricato. Detto accordo viene inserito nel verbale di mediazione.

Art. 3

Luogo della mediazione

1. Il procedimento di mediazione può svolgersi presso la sede principale di Abaco, le sue sedi secondarie o in altri luoghi all'uopo individuati dal Responsabile concordemente con le parti ed il mediatore, ivi compresi gli studi professionali dei mediatori incaricati.
2. Se le parti ed il mediatore nulla eccepiscono sul luogo indicato dal Responsabile il luogo si intende così accettato.
3. Per determinare il luogo della mediazione il Responsabile potrà tenere in considerazione la localizzazione geografica di tutte le parti in lite e dei mediatori disponibili, al fine di individuare una località equidistante dai medesimi.
4. Il luogo è in ogni caso modificabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo, per l'intero procedimento o per singoli atti del medesimo.
5. Abaco si riserva di poter svolgere procedure di mediazione anche presso i locali e le strutture di altri organismi di mediazione con i quali abbia stipulato le apposite convenzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010.

Art. 4

Accesso alla procedura di mediazione

1. La domanda di avvio, scaricabile sul sito www.abacoadr.com, debitamente compilata e sottoscritta dalla parte istante, o da entrambe le parti nell'ipotesi di domanda congiunta, deve essere presentata in originale presso la sede legale di Abaco mediante una delle seguenti modalità:
 - deposito cartaceo;
 - trasmissione a mezzo di raccomandata A/R;
 - trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata all'apposita casella di posta elettronica certificata di Abaco (abacoadr@legalmail.it);
 - trasmissione a mezzo telefax, con l'obbligo di depositare successivamente l'originale.La parte istante potrà notificare una copia della domanda a ciascuna delle controparti chiamate in mediazione, anche ai fini di un'eventuale prescrizione e/o decadenza di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2010.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo;
 - b) i nomi, i dati identificativi, gli indirizzi ed i recapiti delle parti nonché dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni, nonché ogni altro elemento utile per la loro identificazione e reperibilità, ivi compresi i codici fiscali di ciascun soggetto;
 - c) l'eventuale indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento di mediazione;
 - d) la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e le ragioni della pretesa;
 - e) l'indicazione, anche approssimativa, del valore della lite individuata secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile; se nella fase di avvio o nel corso del procedimento di mediazione il valore della lite risultasse indeterminato o indeterminabile ovvero vi fosse un notevole disaccordo tra le parti sulla stima, Abaco decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti, le quali sono tenute ad adeguarsi. In ogni caso, qualora all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello previamente indicato, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
 - f) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione contenuta nel contratto e/o statuto o altro documento;
 - g) l'individuazione del giudice territorialmente competente per la controversia;
 - h) l'attestazione di avvenuto versamento sul conto di Abaco, reperibile anche sul sito www.abacoadr.com, delle spese di avvio di importo fisso pari ad € 48,80 (€ 40,00 + iva) per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 97,60 (€ 80,00 + iva) per quelle di valore superiore salvo quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio.

Mancando l'attestazione di pagamento, ed in assenza di specifici accordi scritti in deroga, la domanda di mediazione sarà considerata irricevibile ed Abaco, per l'effetto, non procederà al compimento di alcuna attività, né nominerà un mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 9 D.M. 180/2010 così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) D.M. 145/2011. In ogni caso, laddove la domanda risulti incompleta rispetto ai contenuti o la parte istante non abbia provveduto ad attestare l'avvenuto versamento delle spese di avvio del procedimento, il Responsabile dell'Organismo mantiene in sospeso la domanda ed invita la parte istante a provvedere alle necessarie regolarizzazioni entro il termine di sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, decorso inutilmente il quale l'Organismo non darà corso alla procedura.

5. Qualora in occasione del primo incontro nessuna delle controparti chiamate in mediazione si presentasse nessun altro compenso è dovuto dalla parte ad Abaco ad eccezione delle spese vive documentate così come previsto dalla Circolare del Ministero di Giustizia del 20 dicembre 2011.

6. In caso di presentazione di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata depositata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della medesima. La domanda si considera comunque ricevuta da Abaco solo se pervenuta secondo una delle modalità sopra elencate.

7. Il Responsabile di Abaco, salva la possibilità di comune indicazione ad opera delle parti del mediatore (tra quelli accreditati presso Abaco) e previo riscontro dell'avvenuto versamento dalla parte istante delle spese di avvio, nella misura come sopra determinata, provvede entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda:

- alla individuazione e quindi alla designazione e alla nomina del mediatore sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento;
- alla fissazione della data, del luogo e dell'ora del primo incontro di mediazione.

Di ciò Abaco darà comunicazione a tutte le parti indicate nella domanda di mediazione presso i recapiti ivi indicati utilizzando ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ed alle parti chiamate in mediazione consegnerà altresì una copia della domanda depositata dalla parte istante.

Abaco non può essere comunque ritenuto responsabile per eventuali decadenze o prescrizioni che non siano addebitabili a comportamento non diligente dello stesso, in caso di mancanza, incompletezza o inesattezza dei dati identificativi contenuti nella domanda di mediazione e verificandosi una di tali ipotesi non svolgerà alcuna indagine per individuare gli esatti recapiti.

Con detta comunicazione Abaco indica altresì le somme che ciascuna delle parti invitate in mediazione dovranno corrispondere all'Organismo qualora decidessero, in seguito al primo incontro informativo, di proseguire con la procedura di mediazione.

Art. 5

Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione

1. Le parti diverse da quella istante che desiderino aderire all'invito e quindi partecipare al primo incontro di mediazione, prima che esso si tenga:

- devono fornire entro la prima riunione attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di adesione pari ad euro € 48,80 (€ 40,00 + iva) per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 97,60 (€ 80,00 + iva) per quelle di valore superiore salvo quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio; mancando la suddetta attestazione di pagamento, ed in assenza di specifici accordi scritti in deroga, la mediazione non potrà avere corso;
- possono comunicare alla segreteria di Abaco, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la propria conferma di voler partecipare alla procedura;
- possono nel contempo inviare un documento - anche facendo uso della modulistica predisposta da Abaco e scaricabile sul sito www.abacoadr.com - contenente i medesimi elementi richiesti per la domanda di mediazione, in cui prendere posizione sulle ragioni del contendere rappresentate dalla parte istante, esporre eventuali diverse domande che intendono proporre nei confronti della medesima, nonché indicare le eventuali variazioni, anche solo approssimative, del valore della lite per effetto delle diverse domande proposte.

Nessun altro documento deve essere fornito all'Organismo.

Anche ai fini di un'eventuale prescrizione e/o decadenza di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2010, l'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art. 6 Adempimenti della Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. La Segreteria deve, inoltre:

- acquisire il consenso di ciascuna parte al trattamento dei dati personali tramite sottoscrizione dell'informativa sulla privacy in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- acquisire da ciascuna parte la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, delle tariffe di Abaco commisurate al valore della lite, nonché di riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di Abaco;

- formare il fascicolo del procedimento e annotare la domanda nell'apposito registro, anche telematico;

- comunicare al mediatore l'avvenuta designazione;

- avuta conferma dell'accettazione dell'incarico da parte del mediatore, trasmettere a tutte le parti, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione una comunicazione contenente:

a. il nominativo del mediatore designato,

b. la data, il luogo e l'ora dell'incontro di mediazione;

c. l'indicazione dell'importo che le parti invitate in mediazione devono versare anteriormente al primo incontro di mediazione nonché l'importo provvisoriamente quantificato dal Responsabile di Abaco sulla base del valore della lite indicato dalle parti, da corrispondere qualora le parti medesime decidessero, in seguito al primo incontro informativo, di proseguire con la procedura di mediazione;

d. l'informazione circa le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente;

e. l'avviso che le parti devono comparire di persona o tramite un procuratore informato sui fatti e fornito dei necessari poteri per definire la controversia e che le stesse parti devono essere assistite da un loro avvocato di fiducia;

f. l'avviso che il giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;

g. l'avviso che, nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 bis, il giudice condanna la parte chiamata che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del Bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

h. l'informazione circa la presenza, agli incontri di mediazione, di uno o più tirocinanti, ai fini dell'art. 4 comma 3 lett. b) del DM. 180/2010 così come modificato dall'art. 2 del D.M. 145/2011.

3. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte chiamata in mediazione è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto di partecipazione all'Incontro preliminare.

Non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione; le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro.

Art. 7 Criteri per la nomina del mediatore

1. E' data possibilità alle parti di comune indicazione del mediatore, tra quelli iscritti dal Responsabile nell'apposito registro consultabile anche sul sito www.abacoadr.com, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo e che, se disponibile e salvo ragioni ostative, sarà nominato dal Responsabile.

2. Diversamente, il mediatore è designato dal Responsabile tra i mediatori professionisti aderenti ad Abaco e inseriti nel registro di cui sopra secondo i seguenti criteri:

1) **materia**, intesa come competenza specifica del mediatore;

2) **territorio**, inteso come localizzazione geografica del mediatore rispetto alle parti;

3) **turnazione** all'interno dell'elenco dei mediatori di Abaco.

L'esperienza maturata dal singolo mediatore, anche riguardo alla tipologia del conflitto, costituisce un ulteriore elemento per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'Organismo. Al riguardo Abaco si riserva la facoltà di formare separati elenchi di mediatori suddivisi a seconda della specializzazione in distinte materie giuridiche.

3. Il Responsabile di Abaco potrà procedere anche alla nomina di un co-mediatore in caso di particolare complessità o difficoltà della questione da trattare, stabilendone compiti e funzioni.

Art. 8 Incompatibilità del mediatore

1. Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà in ogni caso incompatibile con l'assunzione dell'incarico il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51 n.ri 1, 2, 3, 4 e 5 c.p.c.

2. L'accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente o difensore né potrà assumere funzione di mediatore o arbitro per un periodo di due anni.

Art. 9 Obblighi del mediatore

1. Il mediatore deve aiutare le parti ad avviare una negoziazione al fine di addivenire ad un possibile accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della lite che le contrappone.

2. I mediatori iscritti nel registro di Abaco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico Europeo e devono mantenere gli standard qualitativi richiesti da Abaco.

3. Il mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non può, inoltre, percepire alcun compenso direttamente dalle parti.

4. Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascuna mediazione per la quale è designato la dichiarazione di imparzialità, neutralità ed indipendenza prima dell'inizio della procedura;
- b) informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità della sua opera;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile di Abaco.

5. Il mediatore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lettera c) del D.M. n. 180/2010. La violazione degli obblighi di cui sopra determina il venire meno dei requisiti di professionalità e onorabilità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'esperto.

Art. 10 Sostituzione del mediatore

1. Il Responsabile provvederà alla designazione di un altro mediatore in sostituzione di quello designato qualora quest'ultimo:

- comunichi qualsiasi fatto che possa limitare la propria imparzialità, indipendenza o neutralità, sia all'inizio che nel corso della procedura di mediazione per fatti sopravvenuti;
- dichiari di trovarsi in uno stato di impedimento motivato;
- rinunci all'incarico.

2. Ciascuna delle parti potrà inoltre, motivando adeguatamente, chiedere al Responsabile di procedere alla sostituzione del mediatore. Il Responsabile valuterà la richiesta, che potrà essere accolta previa verifica della fondatezza della medesima.

3. Nel caso in cui l'incarico di mediazione sia stato assegnato al Responsabile di Abaco, la competenza a decidere sull'istanza di sostituzione spetterà al suo vice o sostituto.

Art. 11 **L'esperto**

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari se presenti nelle liste dell'Organismo. La nomina di mediatori ausiliari non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Art. 12 **Presenza delle parti e loro rappresentanza**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, muniti di procura notarile nei casi di legge.

3. La presenza dell'avvocato:

a) nelle mediazioni obbligatorie ed in quelle disposte dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 è obbligatoria in tutte le fasi del procedimento;

b) nelle mediazioni c.d. facoltativa non è un obbligo. Come chiarito con la circolare Ministeriale del 23 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 13 **Tirocinio assistito**

Ai fini dell'art. 4 comma 3 lett. b) del DM. 180/2010 così come modificato dall'art. 2 del D.M. 145/2011, Abaco A.d.r. acconsente la partecipazione in forma di tirocinio assistito, a titolo gratuito, a coloro che ne facciano richiesta formale e per iscritto all'Organismo, dando precedenza ai mediatori iscritti nelle proprie liste.

I tirocinanti assistono al procedimento di mediazione come auditori e sono soggetti alle medesime incompatibilità ed ai medesimi obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento di procedura; della loro presenza si dà dato atto nel verbale. Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la presenza dei tirocinanti è comunicata alle parti ed al mediatore che comunque potranno chiederne in qualunque momento l'allontanamento.

Art. 14

Primo incontro di mediazione

1. Ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 71 quater comma 4 disp. att. cod. civ. e nel caso in cui la parte sostanziale del procedimento sia impossibilitata ad intervenire a causa di gravi motivi documentabili, la richiesta di rinvio del primo incontro potrà essere effettuata dalle parti, entro 7 giorni dalla data stabilita per l'incontro stesso, mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo di posta certificata dell'Organismo inserendo, tra i destinatari della comunicazione, tutte le altre parti del procedimento così come indicate nell'istanza di mediazione.

La Segreteria concederà il rinvio richiesto solo una volta verificato:

- il pagamento delle spese di avvio/adesione del richiedente;
- l'accordo di tutti gli aderenti al procedimento in merito a tale richiesta di rinvio;
- l'indicazione da parte dei richiedenti di almeno due date, individuate di comune accordo con gli altri aderenti, nelle quali fissare il nuovo incontro;

La Segreteria verificata la disponibilità dei locali e del mediatore concederà il rinvio in una delle date indicate dalle parti e lo comunicherà alle parti, in caso contrario indicherà a sua volta due date alternative. In quest'ultima ipotesi l'incontro verrà fissato solo su adesione di tutte le parti. Qualora ciò non si verifichi il nuovo incontro verrà fissato d'ufficio dalla Segreteria.

2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare con la procedura e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento in quella stessa sede o in altra data che verrà dal mediatore stabilita.

3. Durante il primo incontro, qualora non sia possibile procedere alla mediazione perché le tutte le parti invitate non si presentano, il mediatore dichiara terminata la procedura e ne redige processo verbale, dando atto della mancata partecipazione delle parti. In tal caso Abaco tratterrà i diritti di segreteria.

4. Quando alla prima riunione si presenta solo la parte istante, oltre alle spese di avvio nella misura di € 48,80 (€ 40,00 + iva) ed € 97,60 (€ 80,00 + iva) a seconda del valore della controversia, la stessa non dovrà versare ad Abaco alcuna somma ad eccezione dell'importo delle spese vive documentate così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 20/12/2011.

5. Qualora la parte istante ed almeno una delle parti chiamate in mediazione si presentino al primo incontro, il mediatore verifica preliminarmente l'avvenuto regolare versamento degli importi dovuti ad Abaco a titolo di spese di avvio pari ad € 48,80 (€ 40,00 + iva) ed € 97,60 (€ 80,00 + iva) per parte, a seconda del valore della controversia. Successivamente il mediatore chiarirà a tutti gli intervenuti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, fornirà loro le indicazioni utili affinché esse comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore, delle parti e degli eventuali consulenti nell'ambito dello stesso. Dovrà, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni della procedura di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti medesime.

Inoltre, il mediatore deve rappresentare alle parti le circostanze e le possibili conseguenze della proposta di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 28 del 2010, concordando con le medesime le modalità più proficue per favorire un atteggiamento di maggiore dialogo ed una maggiore apertura ai fini del buon esito della mediazione, anche in relazione al valore della lite, l'oggetto del contendere e del tempo che ragionevolmente può essere dedicato al caso. Inviterà quindi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Nel caso positivo, procederà con lo svolgimento o fisserà concordemente con le parti una nuova data per lo svolgimento della stessa.

Nel caso in cui le parti decidessero di non proseguire con la procedura redigerà il relativo verbale dandone espressamente atto. In questo caso nessuna spesa è dovuta all'Organismo ad eccezione delle spese vive documentate.

6. Qualora le parti decidessero di proseguire con la procedura di mediazione le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell'incontro successivo e comunque prima del rilascio del verbale di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Art. 15 **Svolgimento della mediazione**

1. Il mediatore conduce ogni incontro di mediazione senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente sia separatamente, qualora lo ritenga opportuno e previo consenso delle parti medesime.
2. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
3. In ogni caso sono consentite comunicazioni a fini organizzativi fra mediatore e parti al di fuori delle riunioni di mediazione.
4. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà e i desideri espressi dalle parti e si adopera affinché le medesime raggiungano un accordo amichevole di definizione della lite, sempre nel rispetto dell'ordinamento, dei principi del presente Regolamento e del Codice Etico Europeo adottato da Abaco.
5. La nomina del consulente potrà avvenire soltanto con l'accordo delle parti. Qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Art. 16 **Verbale della procedura di mediazione**

1. Per ogni procedimento di mediazione il mediatore provvede a redigere un verbale nel quale a garanzia della riservatezza che caratterizza la procedura sarà tenuto ad indicare esclusivamente:
 - i dati delle parti e degli eventuali consulenti presenti nonché di tutti gli assenti;
 - le decisioni assunte dalle parti insieme al mediatore o quelle adottate da quest'ultimo riguardanti lo svolgimento della procedura di mediazione, tra cui a titolo esemplificativo eventuali rinvii a nuovi incontri, la nomina dell'esperto unitamente a quanto riconducibile all'attività svolta dal medesimo, la dichiarazione di chiusura del procedimento di mediazione unitamente alla conciliazione se raggiunta, all'eventuale proposta ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 se formulata o la mera dichiarazione che la procedura si conclude senza la conciliazione.
2. In apertura del verbale il mediatore deve rendere la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità di cui all'art. 8.

Art. 17 **Proposta del mediatore ex art 11 D.Lgs. 28/2010**

1. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ma durante la mediazione potrà sempre procedere a formulare alle medesime delle ipotesi non formali di conciliazione, che rimarranno riservate e non verranno trascritte nel verbale di mediazione.
2. Il mediatore è obbligato a formulare una proposta di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n. 28/2010, dandone atto nel verbale, qualora gli venga richiesto congiuntamente da tutte le parti in qualunque momento del procedimento. E' lasciata al mediatore la valutazione circa l'esistenza di sufficienti elementi per la formulazione della proposta.
3. Quando non è possibile raggiungere un accordo amichevole e le parti non avanzano alcuna richiesta congiunta, è facoltà del mediatore formulare una proposta di mediazione nell'interesse delle parti, se le parti non manifestano

contrarietà o perplessità in merito. In tal caso, il mediatore dovrà tenere in debito conto le manifestazioni e le esigenze delle parti e si asterrà dalla formulazione di tale proposta.

Qualora il mediatore abbia dichiarato di astenersi dalla facoltà di formulare una proposta, resta comunque salva la libertà delle parti di richiedere successivamente di comune accordo al mediatore la formulazione di una proposta.

4. Prima di formulare la proposta nei termini di cui sopra, il mediatore deve informare in maniera chiara le parti delle conseguenze, sia sul piano del possibile riparto delle spese processuali sia dell'eventuale futuro giudizio e di altri costi, nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 28/2010, il contenuto della proposta che egli formulerà coincida, anche parzialmente, con il dispositivo della futura sentenza.

5. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione di quanto emerge dai documenti depositati e noti a tutte le parti, poiché dichiarati tali dalle medesime che così intendono offrirli in comunicazione alle rispettive controparti.

6. La proposta conciliativa formulata dal mediatore, qualora non venga comunicata alle parti durante l'incontro di mediazione, viene depositata presso la Segreteria di Abaco che provvederà a comunicarla alle parti con modalità idonee a provarne la ricezione.

Le parti dovranno far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta, l'accettazione o il rifiuto della proposta medesima. La mancata risposta nel termine indicato equivale a rifiuto.

Rispetto alla proposta formulata dal mediatore le parti non hanno nessun obbligo di adesione, né di motivazione del loro rifiuto.

7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 18 **Conclusioni della procedura di mediazione**

1. Della conclusione della mediazione il mediatore forma processo verbale, che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

2. Nel caso di raggiunto accordo, le parti provvedono a redigere il testo che verrà allegato dal mediatore al verbale di mediazione.

3. Il mediatore procederà a dichiarare che le firme apposte in sua presenza, per gli effetti di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sono autografe.

4. Il procedimento si considera concluso, quando:

a) vi è l'impossibilità di raggiungere una conciliazione perché le parti non si presentano, ovvero abbandonano la mediazione ovvero non riescono a trovare un accordo; in tal caso il verbale darà atto della circostanza che ha determinato la chiusura della procedura nelle modalità previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.

b) le parti raggiungono un accordo amichevole. In tal caso esse provvedono a redigere il testo dell'accordo, che verrà comunque sottoscritto dinanzi al mediatore ed allegato al verbale della procedura. In ogni caso il mediatore non potrà farsi carico della redazione dell'accordo raggiunto tra le parti limitandosi, eventualmente, a suggerire loro di richiedere l'assistenza di propri consulenti;

c) le parti aderiscono alla proposta del mediatore nei termini previsti dall'art. 16, comma 7 del presente Regolamento. In tal caso l'Organismo comunica tempestivamente alle parti le avvenute accettazioni e le allega, unitamente alla proposta, al verbale sottoscritto in occasione dell'ultimo incontro.

5. Qualora le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

6. Il mediatore incaricato redige tanti originali di verbali di mediazione quante sono le parti che hanno partecipato al procedimento oltre ad un originale che viene trattenuto dall'Organismo di Mediazione.

7. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, da restituire debitamente compilata alla segreteria di Abaco, anche in via telematica.

8. Tutti gli oneri fiscali eventualmente derivanti dall'accordo raggiunto dovranno essere assolti dalle parti.

Art. 19

Efficacia esecutiva dell'accordo

L'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che hanno assistito le parti durante il procedimento di mediazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per la consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Art. 20

Dovere di riservatezza – Protezione dei dati personali

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

5. La conservazione, il trattamento e la divulgazione dei dati personali, anche sensibili, raccolti dal personale di Abaco e dai mediatori nel corso del procedimento di mediazione saranno gestiti nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", limitatamente alle finalità perseguite dall'Organismo di mediazione ed agli obblighi di comunicazione su di esso incombenti ai sensi della normativa vigente.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati dalla stessa depositati nelle rispettive sessioni separate.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Gli atti vengono custoditi da Abaco in un apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Art. 21 **Indennità**

1. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010.

2. Gli importi da corrispondere sono riportati nel Tariffario allegato al presente Regolamento e sono determinati in rapporto al valore della lite con riferimento alla tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda.

3. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale delle parti per l'intero importo dovuto per il servizio di mediazione.

4. Il procedimento di mediazione avrà corso solo se le parti avranno versato le spese di avvio. Le spese di mediazione devono essere corrisposte, qualora le parti in seguito al primo incontro, dichiarano di voler procedere con la procedura di mediazione, prima del secondo incontro e comunque prima del rilascio del verbale di chiusura del procedimento.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

5. Se il valore della lite subisce delle variazioni:

- a causa delle domande svolte dalle parti invitate in mediazione nei confronti della parte istante o nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lett. e);

- per effetto delle trattative condotte dalle parti durante il procedimento di mediazione, il Responsabile, qualora per l'effetto le spese di mediazione da corrispondere risultino maggiori di quelle effettivamente corrisposte, provvederà immediatamente a comunicare alle parti il conguaglio dovuto, che dovrà essere tempestivamente versato.

Art. 22 **Responsabilità dell'organismo e del mediatore**

1. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile, relativamente all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo; nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione delle generalità e recapiti delle parti, dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Abaco non può inoltre essere ritenuto responsabile dell'esatta individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, nelle materie previste dall'art 5 D.lgs 28/2010.

2. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche Abaco.

3. Abaco ha stipulato, per i danni che possano derivare ai terzi, una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del D. M. n. 180/2010, Abaco non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi con altri organismi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010.

Art. 23 **Regole finali e rinvio**

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 (quindici) giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

In mancanza, se le parti aderiscono, Abaco li inoltrerà agli organismi di conciliazione pubblici istituiti presso le Camere di Commercio e/o i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti rispetto la sede di

svolgimento della mediazione, in caso contrario il nuovo organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

2. Il presente regolamento sarà interpretato secondo la normativa italiana e europea.



CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
EX ART. 16 D.M. 180/2010 COME MODIFICATO DAL DM 139/2014

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 48,80 (€ 40,00 + iva) per le mediazioni di valore inferiore € 250.000,00 ed € 97,60 (€ 80,00 + iva) per quelle di valore superiore, oltre alle spese documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche nel caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella *tabella A allegata* al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima *tabella A*:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'*articolo 11* del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'*articolo 5*, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di avvio sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'*articolo 11* del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'*articolo 5*, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'*articolo 11* del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'*articolo 5*, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A, sono derogabili.

Indennità per i non abbienti

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante Abaco.

2. A tal fine la parte é tenuta a depositare presso Abaco apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di improcedibilità se Abaco lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

TABELLA A
(art. 16 comma 4 d.l. 180/2010)

Valore della controversia		Spese mediazione volontaria (1)	Spese di mediazione ex D.Lgs. 28/2012 (2)
da	a		
Fino ad € 1.000,00		€ 80,00	€ 43,00
€ 1.001,00	€ 5.000,00	€ 150,00	€ 86,00
€ 5.001,00	€ 10.000,00	€ 260,00	€ 160,00
€ 10.001,00	€ 25.000,00	€ 400,00	€ 240,00
€ 25.001,00	€ 50.000,00	€ 750,00	€ 400,00
€ 50.001,00	€ 250.000,00	€ 1.300,00	€ 666,00
€ 250.001,00	€ 500.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
€ 500.001,00	€ 2.500.000,00	€ 3.500,00	€ 1.900,00
€ 2.500.001,00	€ 5.000.000,00	€ 4.800,00	€ 2.600,00
Oltre € 5.000.000,00		€ 8.800,00	€ 4.400,00

(1) Spese di mediazione per le procedure volontarie e in tutte quelle materie per cui il tentativo di mediazione non costituisce condizione di procedibilità.

(2) Spese di mediazione per le materie di cui all'art. 5 c. 1 del D.Lgs 28/2010 (“mediazione obbligatoria”) e per quelle disposte dal giudice.